(N. 166)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (SALOMONE)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

eol Ministro di Grazia e Giustizia (AZARA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro (GAVA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio (MALVESTITI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1953

Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini.

Onorevoli Senatori. — Un precedente disegno di legge, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini, fu esaminato dalla 8ª Commissione permanente del Senato durante la passata legislatura, ma, non potè avere seguito per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Si rende quindi necessario riproporre il provvedimento, e, poichè sembrano ben giustificati gli emendamenti suggeriti dalla Commissione del Senato dopo attento esame della materia da regolare, si è predisposto un testo conforme a quello formulato dalla suddetta Commissione parlamentare, salvo una necessaria modificazione per aggiornare la norma relativa alla copertura della spesa.

Le ragioni che hanno determinato l'iniziativa sono esposte nella parte generale della relazione ministeriale sul precedente disegno di legge (pubblicato nello stampato n. 1875 del Senato della Repubblica) che qui di seguito si riproduce:

- «Il problema della tutela dei vini pregiati di determinata origine o provenienza – o dei vini tipici, come erano inesattamente indicati per il passato – va dibattendosi da circa un cinquantennio.
- « Esso investe non soltanto l'interesse dei produttori e dei consumatori, ma anche quello della economia agricola nazionale.
- «I produttori che, spesso lavorando in zone difficili ed ingrate, hanno saputo, attraverso lunghi sacrifici durati anche più generazioni, conquistare ai vini, da essi ottenuti, una fama che ha sovente valicato i confini del Paese, hanno diritto di vedere tutelato un patrimonio ed un avviamento, così faticosamente acquisiti. Si impone quindi l'esigenza di evitare che altri, mediante l'uso abusivo della denominazione d'origine o di provenienza, traggano profitto dalla notorietà di un prodotto di pregio, diverso da quello posto in commercio.
- «D'altra parte anche il consumatore deve essere tutelato: egli, allorchè richiede un vino con la specifica del nome di origine o di provenienza, sa che a tale nome sono legate determinate caratteristiche e non deve essere tratto in inganno.
- «Ma soprattutto preminente è l'interesse nazionale, in quanto l'uso disciplinato delle denominazioni d'origine o di provenienza dei

nostri vini pregiati costituisce uno dei più efficaci mezzi di valorizzazione della produzione vinicola che tanta importanza riveste nel quadro dell'economia agricola del Paese.

- «I precedenti legislativi per la tutela dei vini pregiati di determinata origine o provenienza sono costituiti dal regio decreto-legge 7 marzo 1924, n. 497, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1927, n. 1440; del regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 10 luglio 1930, n. 1164, e relativo regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1930, n. 1836, modificato con regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1668, e dal titolo III della legge 10 giugno 1937, n. 1266, che abrogò la precedente legge del 1930 e dispose lo scioglimento dei Consorzi in base a quest'ultima costituiti.
- « Il primo provvedimento del 1924 non trovò pratica applicazione, sia per la mancanza di una precisa definizione del vino tipico, sia per le difficoltà inerenti alla delimitazione territoriale delle zone di produzione ed alle limitazioni imposte per l'uso del nome e del marchio.
- «Con la legge del 1930 si volle ovviare almeno in parte, a questi inconvenienti, ma il provvedimento, seppure portò alla delimitazione di diverse delle più importanti zone di produzione, non conseguì maggiori effetti, a causa di una non precisa impostazione giuridica della disciplina e per la indeterminatezza della classificazione dei vini tipici.
- « La legge del 1937, che, come si è detto, abrogò quella precedente del 1930, presenta anch'essa difetti, sia pure in più tenue misura; essa è inoltre viziata da una complessa macchinosità strutturale di funzionamento, perchè all'applicazione della legge avrebbero dovuto concorrere molti enti ed uffici diversi, che, del resto, oggi più non esistono. La complessità del funzionamento fu una delle causa per cui non si pervenne alla compilazione del regolamento e la legge non potè entrare in vigore.
- «I Congressi nazionali vitivinicoli di Siena e di Roma del 1946 auspicarono la presentazione di un nuovo provvedimento di legge e nominarono una Commissione, composta di

tecnici e di rappresentanti di tutte le categorie interessate, per lo studio dell'importante problemà.

« Gli elementi acquisiti dalla predetta Commissione formarono oggetto di ampio dibattito e di attento esame da parte del Comitato consultivo vitivinicolo, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, a conclusione dei suoi lavori, ha formulato concrete proposte in merito al provvedimento da emanare per la tutela della denominazione di origine e di provenienza dei vini.

« Sulla base delle direttive segnate dal Comitato, le quali hanno riscosso l'approvazione dei tecnici, e, in via di massima, dei rappresentanti delle categorie interessate, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

« Ai suaccennati motivi di carattere generale, che rendono necessaria la emanazione del provvedimento di legge, insistentemente richiesto dai produttori delle zone a vini pregiati, si è aggiunta recentemente l'urgenza derivante dalle trattative per l'unione doganale italofrancese. A seguito della conclusione degli accordi intervenuti si rende necessario armonizzare le rispettive legislazioni. Come è noto, in Francia, dove il problema della tutela dei vini di origine è stato dibattuto per moltissimi anni, si dispone ormai, fin dal 1935, di una legislazione appropriata che è risultata sufficientemente valida ai suoi fini.

« Le disposizioni contenute nell'unito disegno di legge attuano la tutela della produzione vinicola nazionale attraverso alla disciplina dell'uso delle denominazioni di origine e di provenienza.

«L'utilità del provvedimento risulta confermata dalle seguenti considerazioni, contenute nella relazione dell'8ª Commissione del Senato (stampato n. 1875–A del Senato della Repubblica).

«L'Italia vanta una ricca gamma di vini pregiati e dal Piemonte alla Sicilia e alla Sardegna tutte le regioni italiane concorrono a formare la lista di nomi prestigiosi da "Barolo" a "Gattinara" da "Chianti" a "Orvieto" da "Capri" a "Marsala" e a "Vermentino di Gallura". L'elenco allegato all'Accordo tra l'Italia e la Francia, relativo alla protezione dei nominativi di origine, annovera 136 vini pregiati e la produzione di essi

ammonta a ben 9.150.000 ettolitri pari al 25 per cento dell'intera produzione annua di vino italiano.

«Ma interessa soprattuto l'importanza di tale produzione: si tratta di prodotti di eccezione ricercati in tutto il mondo e che perciò costituiscono un'autentica ricchezza del nostro Paese servendo da moneta di scambio per procacciarci alimenti e materie prime necessarie al nostro vivere civile.

«La tutela dei grandi vini investe uno dei più vitali interessi nazionali non soltanto sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspetto sociale ove si pensi alle migliaia di contadini la cui sorte è direttamente collegata con la valorizzazione di tali prodotti.

«I vini pregiati hanno la prerogativa di essere prodotti nelle condizioni più difficili: essi provengono da terreni collinari magri ed aridi e da vitigni delicati e quasi sempre di scarso rendimento. Questa viticultura può reggere a patto che l'alto costo di produzione sia compensato dallo smercio sicuro e dal prezzo remunerativo che può essere realizzato dal prodotto per il suo alto pregio che gli apra le vie dell'esportazione e quella dei buongustai e delle classi più abbienti.

« Decadendo la qualità cadrebbe la viticoltura delle zone difficili ed essa, alla ricerca di condizioni economiche più convenienti, si sposterebbe verso zone più facili quale la pianura dove è possibile produrre a costi bassi per la migliore qualità del suolo e per la possibilità della lavorazione meccanica che verrebbe a sostituirsi a quella manuale per abbassare la spesa di mano d'opera.

« Ma si avrebbe un prodotto di massa non più adatto alla esportazione e l'abbandono della coltivazione della vite proprio nelle zone che più interessano dal punto di vista sociale, trovandovi attualmente la manodopera il maggiore impiego. Conseguenza grave e paradossale in un Paese in cui si intende fare una politica produttivistica con largo impiego di lavoro umano.

« Altre non meno gravi conseguenze sarebbero: il deprezzamento del valore del suolo che tornerebbe dominio della sterpaglia perchè i vigneti migliori trovano il loro ambiente adatto in luoghi in cui le altre culture non hanno possibilità di prosperare e uno sposta-

mento irrazionale delle culture, particolarmente dannoso in un Paese di popolazione esuberante rispetto al suolo coltivabile.

« Non deve essere quindi permesso che la produzione dei vini pregiati sia insidiata da frodi interne ed esterne come purtroppo avviene in mancanza di una difesa giuridica ai prodotti che per le loro alte qualità si sono affermati.

\* \* \*

«La produzione e il commercio dei vini pregiati sono contrastati aspramente dalla concorrenza sleale che viene mossa tanto da speculatori stranieri quanto da produttori e commercianti italiani poco onesti o quanto meno poco previggenti. Accade sempre che quando un tipo di vino è riuscito a conquistare faticosamente il mercato con la sua qualità e un buon guadagno premia le fatiche dei produttori, dopo breve tempo si vedono comparire tipi di concorrenza di qualità scadente che venduti sotto la stessa denominazione, realizzano guadagni abbondanti perchè basta la risonanza del nome ad ottenere grande richiesta e con questa prezzi remunerativi.

«A muovere la concorrenza cominciano primi i coltivatori delle stesse zone di produzione. È noto che nell'àmbito di una zona di produzione, accanto ai terreni adatti alla viticoltura nobile, vi sono quelli alluvionali, ricchi e talora anche irrigui dove la vite produce abbondantemente ma il prodotto è privo di qualità.

«Per i coltivatori della zona è troppo forte la tentazione di coprire di vigne questi terreni potendo ottenere copiosa produzione con costo assai minore e potendo offrire i vini sul mercato sotto la stessa denominazione di origine, a prezzo minore. Essi arrecano ai prduttori leali una concorrenza spesso mortale.

«A questi abusi "interni" si aggiunge tutta la serie delle frodi che diremo "esterne" perchè messe in atto da produttori e speculatori operanti fuori delle zone di origine.

« In mancanza di una precisa delimitazione del comprensorio di origine, si verifica anzitutto il fenomeno del progressivo allargamento della zona di produzione che si estende ai territori viciniori dove si trova comodo smerciare prodotti col nome accreditato specie quando è sopravvenuto, nella zona di origine, quel disordine produttivo di cui si è parlato nel precedente paragrafo.

« Ma successivamente e specie se un qualche avvenimento straordinario (guerra) determina una grande richiesta, si cade addirittura nella anarchia.

« I fatti dimostrano che oggi è possibile fabbricare in qualunque paese d'Italia vini che portano impunemente nomi di origine senza che ne abbiano il titolo di provenienza e tanto meno le caratteristiche che ne hanno accreditato e accresciuto il consumo.

« Si fabbrica il " Chianti", il " Barbera", il " Valpolicella"... a Milano, a Roma, a Napoli come sino a ieri si fabbricava il " Marsala" nell'Alta Italia.

« A furia di artifici si riesce a fare un vino che presenta qualche analogia di caratteri con quello della reale provenienza, ma si tratta il più delle volte di vini fatti con elementi diversi da quelli genuini e tradizionali, quando – e i casi non sono rari – non si tratti di elementi e materie molto lontani dal succo dell'uva.

«Le conseguenze di tutta questa serie di frodi sono evidenti: a) il nome di origine dei vini perde ogni contenuto sostanziale; b) si offende la buona fede del consumatore che nella richiesta di un vino specifica il nome di origine perchè al nome del luogo sono legate le caratteristiche per le quali lo preferisce; c) si lede l'interesse dei produttori: dei pionieri che a prezzo di inauditi sacrifici hanno iniziato la produzione di questo o quel vino; degli industriali che hanno lottato con tenacia e profuso milioni per consolidare la fama dei vini in tutto il mondo; delle schiere innumeri di lavoratori che profondono nella terra il sudore della loro nobile fatica. Si insidia il progresso tecnico, rendendo vano il lavoro di scienziati che hanno trascorso la loro vita fra il campo sperimentale e il laboratorio per migliorare le caratteristiche dei vitigni, i sistemi di coltivazione e di allevamento ecc...

« Ma in un momento in cui imperversa una crisi vinicola di eccezionale gravità è da mettere in rilievo soprattutto la ripercussione delle frodi sul consumo di cui oggi si lamenta una preoccupante diminuzione. Le cause del sottoconsumo sono varie, ma non vi ha dubbio

che la principale è la degenerazione del prodotto.

Il consumatore non si lascia deludere impunemente e, ingannato sulle qualità sostanziali ha finito con l'abbandonare del tutto il vino. A nulla varrebbe l'invocata razionale propaganda sul valore alimentare, tonico e corroborante del vino e specialmente di quello di pregio, se non si riuscisse a garantirne la genuinità, la sanità e la bontà.

\* \* \*

« Le considerazioni esposte ci devono fare convenire sulla legittimità e necessità di tutelare i vini pregiati.

«È una esigenza che investe un triplice ordine di interessi fra loro collegati. Preminente è l'interesse nazionale che esige il mantenimento dei mercati esteri e il sostegno di un'attività agricola di rilevante importanza sociale. Legittimo il diritto dei produttori di avere tutelato un patrimonio e un avviamento acquistati con tanta fatica e attraverso sacrifici di più generazioni. La difesa del produttore è anche un atto di riconoscenza per l'opera di valorizzazione compiuta di terre difficili e ingrate, altrimenti destinate all'incoltura o a colture di scarsa attività.

«Infine come non deve essere lecito trarre indebito profitto mediante l'uso abusivo di denominazioni che derivano la fama dalle fatiche altrui, così non può essere lecito ingannare la buona fede del consumatore; e ciò non solo per la disonestà intrinseca all'atto fraudolento; ma anche, e direi soprattutto, per le gravi ripercussioni che l'abbandono del vino determina nell'economia nazionale e in quella dei privati produttori.

\* \* \*

« Il problema della tutela dei vini pregiati si dibatte da cinquant'anni. Nel 1904 l'onorevole Teobaldo Calissano presentò alla Camera dei deputati un ordine del giorno con cui si invocava la tutela dei vini pregiati e delle loro denominazioni, attraverso la legge. Il primo provvedimento legislativo per la difesa dei vini pregiati si ebbe però nel 1924. Fece poi seguito, in materia, la legge del 1930 e

finalmente la legge del 1937 con la quale si volle provvedere ad un'organica sistemazione della viticoltura, a conclusione ed in accoglimento delle richieste avanzate nei vari congressi e convegni tenuti allo scopo, dalle categorie interessate. Il capo terzo di tale legge era dedicato alla tutela dei vini pregiati.

« Questi provvedimenti non sortirono l'effetto sperato e quindi furono scarsamente producenti. Per limitarci ai due tentativi più notevoli, diremo con l'avv. Fenoglietto che la legge del 1930 "è una legge d'impostazione scolastica e nient'affatto giuridica e come tale non individuò neppure con esattezza il proprio fine. Infatti dalla lettura della legge e del suo Regolamento emergono definizioni che dividono i vini che noi definiamo d'origine, in 'tipici speciali', 'tipici superiori' e 'tipici fini, per le quali classificazioni si ricorre poi ad aggettivazioni soggettive vaghe, e perciò pericolose, come 'pregevole o di particolare finezza e bontà', 'aventi speciali caratteristiche tipiche e costanti ' oppure 'caratteristiche tipiche tali da renderli meritevoli di fiducia'," ecc.

« Tutte queste distinzioni, buone per una perizia organolettica o per una lezione di enologia descrittiva, sono giuridicamente inconcludenti in quanto non adatte a fissare condizioni e divieti legali.

« Il consumatore non domanda al legislatore di venire illuminato sul concetto di vino tipico, superiore o fine perchè a tal uopo ha il vocabolario e i trattati a disposizione; egli vuole soltanto che ad una determinata denominazione di origine corrisponda sempre quel vino che egli ricerca. Dal canto loro i produttori leali giustamente domandano che i nomi di origine vengano usati soltanto per distinguere i vini che hanno diritto di portarli.

« Tuttavia si deve riconoscere che nella legge del 1930 vi sono elementi accettabili come il riconoscimento dell'utilità dei Consorzi e la delimitazione di diverse delle più importanti zone di produzione.

« La legge del 1937, seppure migliore della precedente, riproduce i difetti d'impostazione scolastica di quella. Ma a causa della macchinosità della sua struttura (alla sua applicazione doveva concorrere l'attività di otto o nove enti ed uffici) si incontrarono serie diffi-

coltà per l'emanazione del Regolamento che la seconda guerra mondiale trovò ancora in via di preparazione, per cui la legge rimase inoperante. Oggi non potrebbe essere nè completata nè attuata perchè gran parte degli enti necessari alla sua applicazione sono scomparsi.

«Dal grande convegno vinicolo del 1946, tenuto in Roma a palazzo Barberini, da quello di Siena dello stesso anno e da quello di Asti del 1947, ove furono presenti e ben rappresentate tutte le categorie interessate, sorse impellente la necessità di riprendere l'esame dell'annoso problema e fu auspicata la presentazione di un nuovo provvedimento di legge demandando l'incarico dello studio del problema stesso, ad una Commissione formata da scienziati, tecnici, produttori, industriali commercianti, organizzatori e presieduta dal professore Brizi.

« Gli elementi acquisiti dalla predetta Commissione i cui lavori durarono ben quattro anni, formarono oggetto di ampio dibattito e di profondo esame del Comitato consultivo vitivinicolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ha formulato concrete proposte per l'emanazione del provvedimento per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Sulla base delle direttive segnate dal Comitato consultivo il Ministero ha predisposto il disegno di legge.

« Esso è stato diligentemente esaminato e ampiamente discusso dalla Commissione della agricoltura del Senato la quale ha redatto un progetto che se non accontenterà forse integralmente tutti, ha certamente il potere giuridico e tecnico di apportare nell'attuale caos una disciplina atta a stimolare la seria e corretta produzione vinicola di qualità ».

Ciò premesso si illustra brevemente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. – Definisce le denominazioni « di origine » e « di provenienza » dei vini. Le parole « essenzialmente dei vitigni » furono aggiunte dalla Commissione del Senato per porre un esplicito riferimento al fondamentale fattore naturale che determina le caratteristiche di un vino.

Articolo 2. — Assicura una tutela generica di tutti i vini di pregio, oltre quelli massimamente pregiati, cui è concessa una particolare tutela. Articolo 3. – Per evitare possibili abusi, chiarisce che in una denominazione di provenienza non debba contenersi o richiamarsi una denominazione di origine.

Articolo 4. – Stabilisce le modalità e le condizioni per la dichiarazione di riserva delle denominazioni.

Articoli 5 e 6. – Istituiscono il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini, e ne precisano i compiti, demandando al regolamento di stabilirne le norme di funzionamento.

Articoli 7, 8 e 9. – Regolano la procedura per la concessione della riserva di denominazione, prevedendo anche che questa possa essere chiesta, in mancanza dell'iniziativa dei produttori, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per non ledere interessi già costituitisi consente sotto precise condizioni e con prudenti cautele la possibilità di estendere la riserva di una determinata denominazione a vini non prodotti nella zona che è indicata nella denominazione di origine o di provenienza.

Articoli 10 e 11 — Ai fini dell'efficiente esercizio della vigilanza sul regolare uso della denominazione riservata è previsto che tale esercizio possa essere conferito a consorzi costituiti fra i produttori interessati, i quali più di ogni altro possono meglio garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge

Anche per il conferimento di tale incarico vengono salvaguardati gli interessi dei produttori, ai quali è assicurata la partecipazione al consorzio e la possibilità di formulare preventivamente le proprie considerazioni ed osservazioni in merito al conferimento dell'incarico.

Articoli 12, 13 e 14. – Disciplinano il funzionamento dei consorzi dettando opportune norme volte a garantire l'imparzialità nell'espletamento delle funzioni ad essi demandate.

Articoli 15 a 20. – Le disposizioni contenute nel capo III del disegno di legge precisano gli obblighi derivanti dalla dichiarazione di riserva delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini e dispongono per l'appre-

stamento e l'amministrazione dei fondi occorrenti per le spese di funzionamento degli organi preposti alla disciplina.

Tali mezzi vengono reperiti mediante versamento di un corrispettivo, da parte dei produttori, all'atto del rilascio dell'apposito contrassegno di cui debbono essere muniti i recipienti contenenti vini con denominazione riservata.

La determinazione della misura di tale corrispettivo il quale deve, come è evidente, tener conto dell'entità della produzione, della superficie interessata alla coltura e quindi delle spese necessarie per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza, è stabilita con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste.

La devoluzione, per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza, delle somme che affluiscono

al Consorzio in seguito al rilascio del contrassegno di cui debbono essere muniti i recipienti contenenti vino a denominazione riservata è garantita dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 17.

Con le disposizioni contenute nel capo IV (articoli dal 21 al 25) vengono infine stabilite le sanzioni a carico dei trasgressori, mentre coi successivi articoli dal 26 al 28 vengono dettate disposizioni finali e transitorie per la applicazione della legge. Tra esse è da segnalare quella di cui all'articolo 29 del disegno di legge, con la quale viene autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per le prime spese di funzionamento del Comitato nazionale, il quale dovrà iniziare la sua attività prima che affluiscano i fondi derivanti dal rilascio dei contrassegni di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I

#### Art. 1.

Per denominazioni di origine o di provenienza dei vini si intendono, ai fini dell'applicazione della presente legge, le denominazioni che contengono un riferimento geografico al luogo di produzione e che, per la notorietà assunta, sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano.

Sono denominazioni di origine quelle che si riferiscono ai vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente; sono denominazioni di provenienza quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono prevalentemente dai metodi di preparazione usati dai produttori del luogo.

## Art. 2.

Le denominazioni di origine o di provenienza sono riconosciute per i vini rispondenti a condizioni di zona e di produzione consacrate da usi locali leali, costanti ed utili per conferire ad essi le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

#### Art. 3.

Una denominazione di provenienza non può contenere nè in alcun modo richiamare una denominazione di origine.

## Art. 4.

È concesso l'uso riservato delle denominazioni d'origine o di provenienza, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ai vini che soddisfino alle condizioni ed abbiano i requisiti indicati in speciali disciplinari di produzione. Le denominazioni che verranno così tutelate saranno dette « denominazioni riservate ».

La riserva della denominazione di origine o di provenienza di un vino e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione sono disposte con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

La riserva non è consentita per le denominazioni di origine o di provenienza di vini ottenuti da vitigni ibridi produttori diretti.

## CAPO II

DEL CONTROLLO DELLE DENOMINA-ZIONI DI ORIGINE E DI PROVENIENZA DEI VINI

## SEZIONE 1a.

Del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini.

#### Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini. Esso è composto:

dal Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura che lo presiede;

da quattro funzionari del Ministero della agricoltura e delle foreste;

da due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio;

da un rappresentante dei Ministero del commercio estero;

da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindaeali degli industriali vinicoli;

da due rappresentanti delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

da un rappresentante scelto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti vinicoli;

da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

da cinque rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

da cinque esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia scelti tra i direttori di stazioni e di cantine sperimentali, di stazioni enologiche, di accademie ed istituti della vite e del vino;

da quattro rappresentanti dei consumatori scelti fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle cooperative di consumo e fra gli assaggiatori.

## Art. 6.

Il Comitato di cui al precedente articolo adempie ai seguenti compiti:

- a) esamina le domande per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini e ne propone l'accoglimento o meno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- b) formula e propone al predetto Ministero i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o di provenienza riservata;
- c) segue l'attività dei Consorzi incaricati della vigilanza sul regolare uso delle denominazioni di origine o di provenienza riservate dei vini;
- d) esercita, su richiesta delle parti ed a mezzo di collegi composti di membri eletti nel proprio seno, funzioni di arbitrato in contestazioni riguardanti le denominazioni di origine o di provenienza dei vini;
- e) collabora, con gli uffici e gli organi statali competenti, per la repressione delle frodi in materia di vini a denominazione riservata di origine o di provenienza;
- f) collabora, in genere, con gli uffici ed enti interessati per la difesa e la valorizzazione, all'interno e all'estero, della produzione dei vini a denominazione riservata di origine o di provenienza;
- g) promuove ed attua iniziative nell'interesse della produzione vinicola posta in commercio con denominazione di origine o di provenienza.

Il Comitato attende inoltre a tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Le norme di funzionamento del Comitato saranno stabilite con il regolamento per l'applicazione della presente legge.

## SEZIONE 2a.

Riserva delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini.

## Art. 7.

La riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza deve essere chiesta da almeno cinque produttori del vino cui la denominazione si riferisce e che da un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a dieci anni, abbia acquistato notoria importanza.

La domanda, indirizzata al Ministero della agricoltura e delle foreste, deve essere trasmessa per il tramite del Comitato nazionale di cui al precedente articolo 5.

La domanda deve essere corredata dalla cartina topografica della zona di produzione su scala non inferiore all'1:25.000.

In difetto di domanda dei produttori, la riserva di denominazione può essere proposta al Comitato nazionale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 8.

Il Comitato dopo aver esperite le indagini che ritiene opportune per accertare la sussistenza dei fatti su cui si fonda la richiesta di riserva della denominazione, trasmette la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio avviso sulla opportunità o meno che essa venga presa in considerazione.

Qualora il Ministero ritenga di dar seguito alla domanda invita il richiedente a provvedere a proprie spese, alla pubblicazione, per estratto, della medesima sul foglio degli annunzi legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino e, per intero, su due giornali vinicoli e due di interesse agrario.

Il Ministero dà comunicazione della avvenuta richiesta di riserva della denominazione di origine o di provenienza sulla Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica nella quale verrà fatta menzione che nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per tramite del Comitato nazionale, le proprie osservazioni.

#### Art. 9.

Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al precedente articolo il Comitato nazionale, presa cognizione delle osservazioni formulate, propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'accoglimento o il rigetto della domanda presentata. In caso di parere favorevole propone altresì al predetto Ministero, tenuto conto degli usi locali in relazione ai quali si è affermata la rinomanza del vino, il disciplinare di produzione nel quale debbono essere indicati, la zona di produzione, i vitigni, i requisiti e le caratteristiche del vino avente la denominazione di cui si è chiesta la tutela nonchè il metodo di produzione ove esso costituisca uno dei requisiti anzidetti.

Nella zona di produzione sono compresi i territori limitrofi al luogo di produzione indicato nella denominazione di origine o di provenienza quando in essi si produca, da oltre un ventennio, con uso generalizzato, vino immesso sul mercato con la denominazione stessa e semprechè le condizioni del terreno e del clima nonchè i vigneti, i metodi colturali, i sistemi di produzione e le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del vino siano analoghi a quelli della zona originaria di produzione.

Salva la facoltà di giustificate rettifiche di dettaglio, nella zona di produzione sono compresi anche i territori non limitrofi al luogo di produzione indicati nella denominazione di origine o di provenienza purchè riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, e semprechè sussistano le condizioni indicate al comma precedente.

Per i vini prodotti nei territori contemplati ai due commi precedenti e con uve dei terreni di tali territori; ovvero con mosti o vini ottenuti con tali uve, il disciplinare deve stabilire le specificazioni aggiuntive alla denominazione riservata anche se i vini stessi sono parzialmente ottenuti con uve, mosti o vini della zona originaria.

Nel disciplinare di produzione dei vini di origine può essere previsto l'uso della denominazione riservata per i vini che avendo le caratteristiche relative a tale denominazione, siano ottenuti con uve provenienti dalla zona di produzione, in stabilimenti ubicati in territori adiacenti alla zona stessa.

La distinzione fra il prodotto della zona originaria e quelli delle zone cui venne successivamente esteso il nome di origine potrà consistere anche nell'aggiunta, da stabilirsi nel disciplinare, dell'aggettivo « classico » alla denominazione riservata del prodotto più antico.

## Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria e del commercio può affidare ad un Consorzio costituito fra produttori di un vino con denominazione riservata l'incarico di invigilare sul regolare uso della denominazione stessa ai sensi della presente legge, da parte di tutti i produttori siano o meno consorziati.

Per ogni denominazione riservata non può essere incaricato dalla vigilanza che un solo Consorzio.

## Art. 11.

L'incarico di cui al precedente articolo viene conferito su domanda del Consorzio interessato a condizione che esso dia affidamento di operare efficacemente ed imparzialmente nell'interesse di tutti i produttori e consumatori del vino a denominazione riservata.

La domanda, corredata dello statuto del Consorzio, deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Comitato nazionale di cui al precedente articolo 5.

Il Ministero, sentito il predetto Comitato, invita il Consorzio a pubblicare, a proprie spese, la domanda e lo statuto sul foglio degli annunzi legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino con denominazione riservata di origine o di provenienza.

Entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione chiunque ritenga che il conferimento dell'incarico sia lesivo dei suoi legittimi

interessi può comunicare, tramite il Comitato nazionale, le proprie osservazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Scaduto tale termine, il Ministero prende cognizione delle osservazioni formulate e, sentito il Comitato nazionale, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio, le decisioni di competenza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può subordinare il conferimento dell'incarieo della vigilanza sul regolare uso di una denominazione riservata di origine o di provenienza di un vino all'introduzione di modifiche nello statuto del Consorzio.

Il decreto interministeriale di conferimento dell'incarico viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## Art. 12.

Tutti i produttori di vino con denominazione riservata di origine o di provenienza hanno diritto di far parte del Consorzio incaricato della vigilanza sul regolare uso della denominazione medesima.

## Art. 13.

Chi abbia riportato condanne per il reato di cui all'articolo 21 della presente legge o sia recidivo in quello previsto dal successivo articolo 22 non può ricoprire la carica di Presidente, amministratore o liquidatore dei Consorzi ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Il verificarsi dell'ipotesi del comma precedente comporta l'immediata decadenza dello amministratore in carica.

## Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi ai quali è stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 8 può essere sciolto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o di altre circostanze determini l'irregolare funzionamento dell'Ente con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ad esso demandato.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

#### CAPO III.

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA TUTELA
DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE O
DI PROVENIENZA DEI VINI – AMMINISTRAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE
DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE O DI PROVENIENZA DEI VINI

#### Art. 15.

Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4. è fatto divieto a chiunque di usare la denominazione riservata di origine o di provenienza per designare i vini, destinati alla vendita o comunque i offerti al consumo, che non abbiano i requisiti e non soddisfino alle condizioni indicate nel relativo disciplinare di produzione approvato. Per tali vini è fatto altresì divieto di fare riferimento anche indiretto ad una denominazione riservata usando sulle etichette, sui recipienti, sugli imballaggi, sui documenti di vendita, di spedizione e di trasporto e in qualsiasi mezzo pubblicitario, indicazioni, illustrazioni o segni atti a creare confusione fra vini senza denominazione di origine o di provenienza o con denominazioni di origine o di provenienza non riservate e vini a denominazione riservata di origine o di provenienza.

È anche inibito al produttore o commerciante di usare le denominazioni di origine o di provenienza controllate premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili e di impiegare maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni della denominazione riservata.

I produttori e commercianti di vini senza denominazione di origine o di provenienza o con denominazione di origine o di provenienza

non riservate nelle etichette dei vini stessi, dovranno indicare il nome delle località di residenza usando caratteri di dimensione e di colore identici a quelli usati per il proprio nome e per la denominazione del vino figurante nelle etichette medesime.

La denominazione riservata di origine o di provenienza non può essere usata come ragione sociale o nome di una ditta vinicola.

## Art. 16.

I vini con denominazione riservata di origine o di provenienza, devono essere immessi al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di garanzia, diverso da vino a vino e le cui caratteristiche saranno determinate nel disciplinare.

I contrassegni saranno rilasciati dal Comitato nazionale o dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione.

I recipienti dovranno altresì essere muniti di etichette nelle quali, oltre alla denominazione di origine o di provenienza del vino, deve essere indicato il nome e l'indirizzo del produttore o del commerciante e la capacità del recipiente.

#### Art. 17.

La misura unitaria dell'importo da versare all'atto del ritiro del contrassegno è stabilita con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle spese di funzionamento del Comitato nazionale ed a quelle inerenti all'assolvimento dell'incarico affidato ai Consorzi in applicazione dell'articolo 8 della presente legge. Tale misura non potrà superare in ogni caso l'importo di lire 2 a litro.

Con decreto emanato ai sensi del precedente comma viene fissata anche la percentuale del suddetto importo a favore del Comitato nazionale nel caso in cui il rilascio del contrassegno venga effettuato dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione riservata di origine o di provenienza. Le somme rimaste a disposizione del Consorzio devono da questo essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza di cui all'articolo 10.

## Art. 18.

Le somme di spettanza del Comitato nazionale a norma degli articoli 16 e 17 affluiscono ad un fondo amministrato da una Commissione di sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti, fra i propri componenti, dal Comitato nazionale.

A tale fondo fanno carico le spese per il funzionamento del Comitato nazionale e tutte quelle necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 6.

#### Art. 19.

La vigilanza e il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono esercitati da un collegio di revisori composto di tre membri, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio. La costituzione del collegio è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.

#### Art. 20.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario la Commissione di cui all'articolo 18 trasmette, pel tramite del Comitato nazionale, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio il rendiconto della gestione corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

## CAPO IV

## SANZIONI

## Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione vini con denominazioni riservate di origine o di provenienza che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000.

Se il fatto è compiuto dal produttore del vino oggetto della trasgressione le pene sono aumentate fino a un terzo.

#### Art. 22.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 15 ed a quelle dell'articolo 16 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 150.000.

## Art 23.

In caso di condanna inflitta in applicazione dei precedenti articoli 21 e 22 è sempre ordinata, per estratto, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali maggiormente diffusi nella provincia o nelle provincie in cui ricade il territorio di produzione, di cui uno quotidiano e uno di interesse vinicolo ed agrario.

## Art. 24.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

## Art. 25.

A richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia o degli agenti delle imposte di consumo, chiunque produca, venda o faccia comunque commercio di vini con denominazione riservata di origine o di provenienza è tenuto a fornire campioni dei predetti vini, ovunque essi si trovino.

La stessa facoltà di prelevare campioni spetta agli agenti giurati del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e dei Consorzi previsti nell'articolo 10 nonchè ai funzionari ed agenti delegati dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

I campioni vengono pagati a prezzo di mercato.

Per le modalità di prelevamento di detti campioni e per le eventuali analisi di essi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute in materia negli articoli 41 e seguenti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e relativo regolamento.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 26.

Le norme di esecuzione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

## Art. 27.

Fino a quando non venga provveduto alla riserva di denominazione, a norma della presente legge, restano in vigore per il marsala e per il passito di Pantelleria le disposizioni contenute nelle leggi 4 novembre 1950, numeri 1069 e 1068.

## Art. 28.

È autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per il primo funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini. Il relativo stanziamento sarà iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla copertura dell'onere di cui innanzi si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953–1954.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 29.

Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III della legge 10 giugno 1937, n. 1266.